

N. R.G. 31/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI ANCONA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:

dott. Stefano Formiconi	Presidente
dott.ssa Filomena Ruta	Consigliere
dott.ssa Anna Bora	Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 31/2019

**promossa da**

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'Avv. CERBONI BAJARDI ANNUNZIATA ed elettivamente domiciliata in Pesaro Viale della Vittoria n. 176 presso lo studio del difensore

APPELLANTE

**Contro**

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso lo studio del difensore

APPELLATO

con l'intervento del

**PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**

INTERVENUTO

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 850/2018

### **CONCLUSIONI**

L'appellante ha concluso riportandosi all'atto introduttivo rilevando l'errore materiale nella parte in cui a pag. 16 (riga 18) è scritto "sin dai primi mesi del 2011" deve intendersi "dagli ultimi mesi dell'anno 2011".

L'appellato ha concluso riportandosi alla memoria di costituzione.

Il Procuratore Generale ha concluso come da atto del 9 aprile 2019

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1-) Con sentenza n. 850/2018 il Tribunale di Pesaro, pronunciando sulle domande proposte da [redacted] in proprio e quale genitore di [redacted], nato il [redacted] nei confronti di [redacted] Stefano - dirette a far accertare e dichiarare che quest'ultimo è il padre del predetto minore e alla condanna del medesimo convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla attrice e dal figlio nonché al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute, dalla nascita del bambino alla dichiarazione giudiziale di paternità, nella misura del 70%, da determinarsi in via equitativa nella somma non inferiore a €. 50.000,00 e a determinare, per il periodo successivo alla dichiarazione di paternità, un assegno di mantenimento non inferiore a €. 500,00 mensili, rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre le spese straordinarie nella misura del 70% - all'esito della attività istruttoria consistita nell'espletamento di una CTU ha statuito quanto segue:

ha dichiarato che il minore

è figlio di

ha disposto l'affido congiunto del minore ai genitori con collocazione dello stesso presso la madre e diritto-dovere di visita del padre secondo il calendario che verrà fissato dal Consultorio familiare di \_\_\_\_\_ ;

ha posto a carico di \_\_\_\_\_ il pagamento del contributo di mantenimento del figlio \_\_\_\_\_ nelle mani della madre, di importo mensile rivalutabile di € 300,00 con decorrenza dalla sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie ;

ha condannato \_\_\_\_\_ a risarcire il danno subito dal figlio \_\_\_\_\_ mediante pagamento in favore di \_\_\_\_\_ na della somma di € 7.000,00,

ha respinto per il resto le domande e ha condannato \_\_\_\_\_ a rifondere a \_\_\_\_\_ le spese di lite, da versare direttamente allo Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002, ponendo le spese di consulenza a carico del medesimo

Ha proposto appello avverso la citata sentenza \_\_\_\_\_ per i motivi di seguito sintetizzati:

a) erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha respinto la domanda diretta ad ottenere il rimborso, nella misura del 70%, delle spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla madre, dalla nascita del figlio sino alla dichiarazione di paternità, avendo il Tribunale fornito una lettura non corretta dell'art. 277 c.c. che si occupa degli effetti della sentenza che dichiara la filiazione che, avendo natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri genitoriali, compreso quello di mantenimento;

b) erroneità della decisione nella parte in cui si afferma che la domanda dell'attrice diretta ad ottenere il rimborso delle spese spettanti alla medesima, sarebbe generica in quanto le asserite spese non sarebbero dimostrate, perché, avendo la \_\_\_\_\_ provveduto al mantenimento del figlio sin dalla nascita, il giudicante avrebbe dovuto necessariamente ricorrere al criterio di liquidazione equitativa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;

c) erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il danno riducendo l'importo in base alla durata della condotta inadempiente

protrattasi, secondo il Tribunale, dal 2017, da quando cioè il [redacted],  
espletata la CTU, avrebbe acquisito consapevolezza della paternità.

L'appellante ha quindi chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, in accoglimento della impugnazione di condannare il convenuto:

ai sensi dell'art. 2059 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal minore derivanti dalla condotta illecita dal medesimo tenuta in violazione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti da liquidare in misura non inferiore a € 45.000,00;

a rimborsare alla appellante le spese ordinarie e straordinarie dalla medesima sostenute dalla nascita del bambino alla dichiarazione giudiziale di paternità da determinare in via equitativa nella cifra non inferiore a €. 50.000,00;

alla refusione delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.

Il [redacted] si è ritualmente costituito contestando integralmente i motivi di appello, chiedendo la reiezione della impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di competenze e spese del presente grado.

2-) Va preliminarmente rilevato che non hanno costituito oggetto di censura i capi della sentenza concernenti la dichiarazione giudiziale di paternità, l'affidamento ed il collocamento del minore, l'assegno di mantenimento (determinato in €. 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie), dovuto dal [redacted] a decorrere dalla data della sentenza, la domanda di risarcimento danni avanzata in proprio dalla [redacted], con la conseguenza che, in questa sede, deve ritenersi precluso l'esame di tali questioni.

Pertanto, in mancanza di impugnazione sul punto concernente l'affidamento condiviso, non può essere valutata ai fini della decisione la relazione pervenuta il 6.8.2019 a firma della psicologa del Consultorio Familiare [redacted] in cui si dà atto che il [redacted] è irraggiungibile dal punto di vista della comunicazione e non sembra voglia impegnarsi per assumere alcuni aspetti della genitorialità del figlio" e si chiede che "il minore venga affidato alla madre con formula super-esclusiva, per permetterle di svolgere tutte le funzioni riguardanti la gestione della

genitorialità”; in ogni caso, in mancanza di più specifiche allegazioni in ordine a determinate circostanze di fatto (che non risultano indicate nella relazione e che non sono state prospettate da parte della dalle quali poter desumere la oggettiva difficoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative, tra l’altro, alla salute, alla istruzione, alla educazione, si ritiene di non modificare il regime dell’affidamento, tenuto presente che il legislatore ha inteso prevedere come regola generale quella dell’affidamento condiviso, disposta dal Tribunale, che può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore, allo stato, non ravvisabili.

3) Ciò premesso si osserva che i primi due motivi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni prospettate, relative alla domanda di rimborso delle spese sostenute dalla appellante dalla nascita del bambino fino alla dichiarazione di paternità – sono fondati.

Invero a tale proposito va evidenziato che è consolidato l’orientamento della Corte di legittimità in base al quale “l’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l’art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.” (tra le altre, Cass. civ. sez. I 22.7.2014 n. 16657). La Corte di Cassazione ha anche precisato “che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento

della prole; il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio l'art. 379 c.c., comma 2, artt. 2054 e 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge" (Cass. civ. n. 16657/2014, cit.)

Sulla base di tali condivisibili principi e tenuto presente che non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti il fatto che ha, sin dalla nascita del figlio provveduto al mantenimento del minore, senza ricevere alcun contributo da parte del (tale aspetto, infatti, non è stato posto in discussione nel giudizio di primo grado dal convenuto il quale anzi ha confermato "... che la ha affrontato in modo esclusivo ogni necessità connessa con la cura e crescita del figlio...", pur rilevando che ciò sarebbe stato il frutto di una sua libera scelta, pag. 7 della comparsa di costituzione risposta innanzi al Tribunale), si ritiene che la domanda di rimborso ribadita dall'appellante meriti accoglimento, nei limiti di seguito indicati, e che la sentenza debba essere sul punto riformata, dovendosi provvedere, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, alla liquidazione equitativa dell'importo, come fondatamente sostenuto dall'appellante, con i motivi in esame.

A tale riguardo si osserva che nel corso del giudizio di primo grado è emerso, come accertato dal Tribunale dorico e non contestato in questa sede, che il nel periodo di cui si tratta, ha svolto attività lavorativa quale titolare di una impresa e che, nonostante la cessazione di questa dal 14.12.2014, ha disponibilità economiche di €.1.871,41 mensili, oltre le somme ricavate da una vendita di un immobile stipulata nel 2016, al prezzo di €. 90.000,00.

In tale contesto, tenuto presente che, come risulta dalla sentenza di primo grado, non censurata sul punto, che la ha svolto attività in base ad un contratto di tirocinio a tempo determinato e ha dovuto far fronte al pagamento di un canone di locazione e, necessariamente, ha contribuito alle esigenze del minore con il supporto della propria famiglia

(come ammesso dalla stessa), non avendo disponibilità economiche, si ritiene, in via equitativa – in mancanza di ulteriori e più specifici elementi di prova in ordine alla situazione economica delle parti in tutto il periodo in esame – che il [redacted] avrebbe contribuito, in media, nella misura di €. 150,00 mensili (in valori attuali) alle spese necessarie per il figlio, non altrimenti quantificabili nel loro preciso ammontare, non avendo l'attrice, odierna appellante, offerto specifica giustificazione della (maggior) somma richiesta né prodotto documentazione attestante le spese (pacificamente, come si è detto) sostenute per il minore.

Di conseguenza l'importo liquidato in via equitativa, a titolo di indennizzo per le spese sostenute dalla nascita del bambino (7 febbraio 2012) alla pubblicazione della sentenza di primo grado (27 luglio 2018) con cui è stata dichiarata la paternità, ammonta a complessivi €. 11.700,00.

4-) Passando ad esaminare il terzo motivo di gravame, premesso che in questa sede non è più in contestazione diritto di [redacted] ni al risarcimento del danno non patrimoniale, già – correttamente – riconosciuto dal Tribunale con la sentenza che (come si è detto) sul punto non è stata impugnata, si osserva che il motivo in esame è fondato.

Infatti, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte *"Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 c.c.) è... eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione. Alla formula costituita dall'endiadi 'diritto ad essere educato e mantenuto' non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost. di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello*

*statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt.147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore" (Cass. civ. 22.11.2013 n. 26205).*

Alla luce di tali condivisibili principi, nella fattispecie in esame è quindi configurabile la responsabilità dell'appellato (con il conseguente diritto del minore al risarcimento del danno non patrimoniale), per non essersi occupato il padre delle esigenze del figlio, sin dalla nascita, in violazione degli obblighi di cui alle disposizioni sopra citate, di diretta derivazione costituzionale, che sorgono, come si è detto, per il mero fatto della nascita.

Invero, con particolare riferimento alla consapevolezza della paternità, acquisita, secondo il primo giudice, al momento del deposito della relazione tecnica e valorizzata dal Tribunale che ha così limitato il risarcimento al periodo successivo alla data del deposito dell'elaborato del CTU, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale "la consapevolezza non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci generati dalla indiscussa consumazione di rapporti" (v. sent. n. 26205/2013 cit.), all'epoca del concepimento.

Nella specie tali indizi sono indubbiamente sussistenti, tenuto presente che il convenuto stesso, costituendosi in giudizio innanzi al Tribunale, pur

negando la sussistenza di una relazione sentimentale, ha dedotto che si era "si era trattato di un rapporto sessuale occasionale, peraltro da lui non cercato, né voluto...", che la [redacted] un mese dopo gli aveva comunicato di essere incinta, tanto che egli aveva deciso di raggiungerla in [redacted], ma solo per manifestarle personalmente il reale stato d'animo e per chiarire la natura del loro rapporto (comparsa di costituzione, pag. 5) e avuto riguardo al contenuto della email del 17.09.2012, prodotta dallo stesso convenuto, al medesimo inviata dalla [redacted] (allegato sub doc. 2 alla citata comparsa), con la quale quest'ultima ha evidenziato di aver chiesto una consulenza legale per gestire la situazione e ha lamentato, tra l'altro, proprio il disinteresse del padre per il bambino, manifestato sin dalla nascita.

I contatti intercorsi tra le parti desumibili sia dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado dello stesso convenuto che dalla documentazione prodotta dal medesimo denotano che il [redacted] era stato informato della gravidanza e della paternità: del resto solo una situazione tanto importante, quale la nascita di un figlio, poteva giustificare un viaggio in [redacted] dello stesso [redacted] non altrimenti spiegabile in presenza di altre problematiche collegate ad una relazione, peraltro occasionale, come dallo stesso riferito, che il convenuto avrebbe potuto affrontare senza effettuare un viaggio impegnativo, in termini di tempo ed economici) e la consulenza legale richiesta, all'epoca, dalla [redacted] per far fronte alle necessità del bambino.

Inoltre eventuali dubbi sulla paternità avrebbero dovuto indurre il [redacted] ad effettuare i necessari accertamenti, ma non risulta che egli abbia, invece, posto in essere alcuna attività in tale senso, né abbia manifestato tale volontà alla [redacted]: né la sua condotta può trovare giustificazione nel fatto che quest'ultima gli aveva comunicato (con la citata email) di uscire dalla sua vita e da quella del bambino e di non aver bisogno di lui neppure a livello economico, essendo evidente, dal contenuto della email, che tali espressioni sono ricollegabili ai contrasti insorti tra i due genitori proprio in seguito e a causa del disinteresse manifestato dal padre nei confronti del minore e quindi non appaiono idonee ad escludere il nesso causale tra l'illecito civile (ricollegabile alla

violazione degli obblighi di cui si è detto) e l'evento dannoso subito dal minore.

Ciò posto si osserva che il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale ricollegabile alla assenza paterna fin dalla nascita nella vita del minore, nella prima fase di vita e fino alla età di circa 6 anni, nella quale si è consumata la lesione al diritto costituzionale di vivere ed essere educato e mantenuto da entrambi i genitori.

In merito alla liquidazione del danno in esame la Corte ritiene che, la sofferenza ricollegabile alla mancanza della figura paterna abbia provocato un danno ad un valore della persona costituzionalmente protetto, da risarcire in un importo congruo che, nella specie, si stima equo determinare nella misura di €. 10.000,00, liquidata in valori attuali, compresi rivalutazione ed interessi alla data odierna, tenendo presente il lasso di tempo in cui il minore è stato privato, sotto il profilo morale e materiale, della figura paterna, e le ripercussioni pregiudizievoli legate alla età del bambino.

Pertanto e in conclusione l'appellato, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato a versare alla appellante, in proprio, la somma di €. 11.700,00, e, alla medesima, quale genitore del minore , la somma di €.10.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna fino al saldo.

5) L'esito della controversia e la natura delle questioni trattate che coinvolgono l'interesse del minore, costituiscono sufficiente ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio per porre a carico delle parti, in solido, le spese di CTU, da ripartire nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 850/2018 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da  
in proprio, e, per l'effetto, condanna a  
versare alla medesima la somma di €. 11.700,00, oltre interessi legali  
dalla data della presente sentenza fino al saldo;

- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da  
quale genitore e nell'interesse di C nato il  
7.2.2012, e, per l'effetto, condanna ( ) a versare alla  
medesima la somma di €. 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della  
presente sentenza fino al saldo;

- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di  
giudizio e pone a carico stesse in solido le spese di CTU, da ripartire nei  
rapporti interni nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in Ancona, il 15 luglio 2020.

Il Presidente  
dott. Stefano Formiconi

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Anna Bora